



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

ANNO VII ANNALI 2019 DEL DIPARTIMENTO JONICO ESTRATTO

CRISTIANO ANTONAZZI

Il mutuo di scopo e l'analisi trasversale degli istituti affini



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Riccardo Pagano

DIRETTORE DEGLI ANNALI

Nicola Triggiani

COMITATO DIRETTIVO

Nicola Triggiani, Paolo Pardolesi, Giuseppe Tassielli,
Danila Certosino, Laura Costantino, Nicola Fortunato,
Patrizia Montefusco, Angelica Riccardi, Maurizio Sozio

COMITATO SCIENTIFICO

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Daniela Caterino, Domenico Garofalo,
Concetta Maria Nanna, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Paolo Pardolesi,
Giuseppe Tassielli, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio, Massimo Bilancia,
Annamaria Bonomo, Gabriele Dell'Atti, Michele Indellicato, Ivan Ingravallo,
Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino, Francesco Moliterni,
Fabrizio Panza, Umberto Salinas, Paolo Stefanì, Laura Tafaro, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco

Contatti:

Prof. Nicola Triggiani
Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Convento San Francesco
Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
e-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it
telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595

<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>

SAGGI

Cristiano Antonazzi

IL MUTUO DI SCOPO E L'ANALISI TRASVERSALE DEGLI ISTITUTI AFFINI*

ABSTRACT

Il lavoro riguarda l'analisi destrutturata del cosiddetto mutuo di scopo, in stretta correlazione con altre figure simili, come ad esempio il credito al consumo e il microcredito solidale. L'obiettivo è di portare a sistema la complessa situazione di questo istituto, analizzando il pensiero critico della dottrina e anche della "giurisprudenza chiave", concernenti la patologia del contratto del mutuo di scopo.

This essay concerns the unstructured analysis of the so-called mutual purpose, in close correlation with other similar figures, such as consumer credit and solidarity microcredit. The objective is to bring the complex situation of this institute to system, analyzing the critical thinking of the doctrine and also of the "key jurisprudence", concerning the pathology of the contract of the mutual loan.

PAROLE CHIAVE

Clausola di scopo - credito finalizzato
finanza di progetto

- Purpose clause - finalized credit - project
financing

SOMMARIO: Premessa. 1. La responsabilità precontrattuale degli intermediari finanziari. – 2. Il contratto di mutuo bancario. – 3. Credito al consumo e collegamento negoziale. Il microcredito solidale. – 4. Mutuo di scopo, *project financing* e patrimoni destinanti ad uno specifico affare.

Premessa. Il presente saggio si pone l'obiettivo di analizzare il funzionamento del particolare istituto del mutuo di scopo. La stringente attualità di figure affini come il credito al consumo, il microcredito solidale, il *project financing* e i patrimoni destinati ad uno specifico affare, consente di studiare la *ratio* trasversale del legislatore. Il codice civile del 1942 disciplina negli artt. 1834-1860 il fenomeno della contrattazione

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

bancaria; pare evidente, tuttavia, che tale struttura fisionomica civilistica è da integrare con diverse leggi speciali intervenute negli anni, quali: il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, cd. T.U.B., d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385; nonché, il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, cd. T.U.F., d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Tale quadro normativo evidenzia la cd. iperproduzione normativa e, pertanto, lo studio viene condotto tenendo conto della cd. gerarchia classica delle fonti del diritto, *ex art. 1 disp. prel. c.c.*, in virtù, altresì, dei principi generali di diritto privato, come la correttezza, *ex art. 1175 c.c.* e la buona fede, *ex art. 1375 c.c.*, nella fattispecie negoziale, costituenti il fondamento degli obblighi informativi degli intermediari finanziari.

La fattispecie del mutuo di scopo concerne le diverse forme di finanziamento ed ecco perché si tende a parlare anche di credito finalizzato o di credito di scopo. La necessità di operare una corretta allocazione dei fondi ha portato all'inserimento, nel contratto di mutuo, di cd. clausole di scopo, dando origine alla fattispecie di mutuo di scopo legale. La clausola di scopo rivestirebbe la forma di causa giustificativa dell'operazione finanziaria, diversificando, quindi, tale figura dal semplice contratto di mutuo e avrebbe il compito di dirimere posizioni dottrinali sul tema attraverso l'attività ermeneutica. Tra l'altro, il non raggiungimento del fine previsto potrebbe non inficiare l'efficacia del contratto di mutuo.

Orbene, i profili di interdisciplinarietà ineriscono i principi della *gründnorm* italiana e l'insieme delle Direttive, che costituiscono il sistema della contrattazione bancaria comunitaria. In tal senso, diventa imprescindibile operare un confronto con altre materie, quali il diritto bancario, il diritto tributario e il diritto processuale civile. Di indubbia importanza è, inoltre, la serie di Direttive che hanno introdotto il d.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, cd. Codice del consumo e la Direttiva 93/13/CEE del 5 aprile 1993 riguardante le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

1. Nell'ordinamento italiano il mancato rispetto degli obblighi di condotta ingenera il diritto al risarcimento del danno e la circostanza determinante, in tal senso, altro non è che il momento in cui si innesca il comportamento scorretto.

A tal proposito, è necessario verificare se la violazione dell'istituto di credito è posta in essere durante le trattative negoziali ovvero successivamente alla definizione contrattuale¹.

Nel caso di specie diventa di preminente importanza analizzare la fase prodromica negoziale e, pertanto, oggetto di tale studio è l'art. 1337 c.c.², in materia di responsabilità precontrattuale. Il predetto dettame prevede che le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede. Ordunque, resta incerta la natura giuridica di tale responsabilità, vale a dire se debba configurarsi come contrattuale, *ex art. 1218 c.c.*, ovvero come extracontrattuale, *ex art. 2043 c.c.* La tesi giurisprudenziale prevalente propende per la configurazione di tale responsabilità come extracontrattuale, in quanto non vi è stata la conclusione dell'*iter* negoziale³. In ogni caso, la responsabilità precontrattuale si fonda su un contratto e, quindi, sulla definizione dello stesso⁴. Pur tuttavia bisogna senz'altro appurare il negozio di riferimento, attesa la moltitudine delle correlate *obligationes*. Primo fra tutti da annoverare è il contratto d'investimento, *ex art. 23 d.lgs. n. 58/1998*, anteposto da un altro negozio fra intermediario e investitore, ovverosia: il contratto di deposito di denaro, *ex art. 1834 c.c.*, nel caso in cui vi sia un *investor* che utilizza risorse patrimoniali al fine di realizzare un investimento; oppure, il contratto di deposito di titoli di amministrazione, *ex art. 1838 c.c.*, la cui fonte sinallagmatica deriva dall'attività negoziale bancaria. Sostanzialmente, il primo contratto è seguito da un accordo, denominato contratto-quadro, ovvero *master agreement*, relativo alla prestazione di servizi di investimento, prodromico al contratto di compravendita di strumenti finanziari, *ex art. 1470 ss.* Tale fattispecie dà origine a vincoli obbligazionistici in capo ai contraenti, ove il mancato rispetto degli stessi si traduce nel relativo risarcimento del danno e l'eventuale inadempimento, *ex art. 1455 c.c.*, implica la risoluzione negoziale. In tal senso, gli obblighi informativi tipici dell'operatore

¹ V. Sangiovanni, *La responsabilità dell'intermediario nel caso Cirio e la recente legge per la tutela del risparmio*, in *I Contratti*, 7, 2006, p. 686 ss.; Id., *La responsabilità dell'intermediario nel caso Parmalat e la recentissima legge per la tutela del risparmio*, in *Le società*, 5, 2006, p. 605 ss.; Id., *La responsabilità precontrattuale dell'intermediario finanziario nel diritto inglese*, in *Le società*, 9, 2006, *passim*; M. Loboano, *La responsabilità degli intermediari finanziari*, Esi, Napoli, 1999, *passim*.

² Id., *La responsabilità precontrattuale*, cit., p. 1174.

³ *Ibidem*, si veda nota 5-2, L'autore sottolinea che la «Cass. 5 agosto 2004, n. 15040, ha deciso che la responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Cass., SS. UU., 16 luglio 2001, n. 9645, ha stabilito che la responsabilità precontrattuale, configurabile per la violazione del precetto posto dall'art. 1337 c.c., costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, che si collega alla violazione della regola di condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell'*iter* di formazione del contratto, sicché la sua sussistenza, la risarcibilità del danno e la valutazione di questo ultimo debbono essere vagliati alla stregua degli artt. 2043 e 2056 c.c., tenendo peraltro conto delle caratteristiche tipiche dell'illecito in questione».

⁴ *Ivi*, p. 1175.

finanziario perdurano l'intero *iter* negoziale⁵, *ex art.* 21 d.lgs. n. 58/1998, e se questi ultimi non sono osservati all'istituto di credito potrà essere imputato il risarcimento del danno. La responsabilità precontrattuale, quindi, si colloca esattamente nella fase delle trattative⁶; nel caso *de quo*, l'esempio tipico inerisce il risparmiatore che si interfaccia con intermediario, in cui non sussistono interessi consumeristici. Pertanto, in capo all'intermediario sussiste un duplice obbligo di acquisizione di informazioni e di dazione d'informazioni; il focus dell'argomento è quello di ricavare informazioni adeguate che consentano di proseguire nelle normali attività finanziarie, attraverso un primo approfondimento di notizie ed una continua verifica posposta⁷.

La Corte di Cassazione ha stabilito che l'art. 1337 c.c. assume il valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in maniera precisa, ma certamente implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o anche solo conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto⁸.

La violazione dei doveri informativi può comportare l'annullamento del negozio per vizio del consenso, *ex art.* 1447 ss. c.c., oltre che il risarcimento del danno, in caso di errore o dolo⁹.

Per quanto riguarda l'errore si immagini che le informazioni fornite dall'intermediario spingano l'investitore a rappresentarsi una situazione diversa da quella reale. Se l'errore è essenziale e riconoscibile, *ex art.* 1428 c.c., ricorrono i presupposti per ottenere l'annullamento del contratto. Si può immaginare che la violazione delle regole di condotta, in particolare la scorretta politica informativa, dell'intermediario non sia dovuta a semplice colpa dello stesso, ma a dolo. Anche in un caso del genere l'investitore potrebbe essere stato indotto a concludere il contratto dalle affermazioni fatte dalla banca. Ricorrono allora i presupposti per l'annullamento del contratto per dolo, *ex art.* 1439 c.c. Il raggio può realizzarsi anche mediante una semplice "omissione informativa".¹⁰ [...] Si possono verificare dei casi in cui i risparmiatori, se fossero stati adeguatamente informati, non avrebbero stipulato alcun contratto. Il

⁵ Ivi, pp. 1175-1176; cfr. V. Roppo, *L'informazione precontrattuale: spunti di diritto italiano e prospettive di diritto europeo*, in *Riv. dir. priv.*, 2004, p. 747 ss.

⁶ Id., *La responsabilità precontrattuale*, cit.; V. Roppo e G. Afferni, *Dai contratti finanziari al contratto in genere: punti fermi della Cassazione su nullità virtuale e responsabilità precontrattuale*, in *Danno resp.*, 2006, p. 31.

⁷ Id., *La responsabilità precontrattuale*, cit.; M.M. Gaeta, *L'applicazione del principio del know your customer rule al contratto di deposito ed amministrazione titoli*, in *I Contratti*, 2006, p. 119.

⁸ Ivi, p. 1176; *Cass.*, 29 settembre 2005, n. 19024, in *I Contratti*, 2006, p. 446 ss., con nota di Poliani F., e in *Danno resp.*, 2006, p. 25 ss., con nota di V. Roppo, G. Afferni.

⁹ Id., *La responsabilità precontrattuale*, cit.; cfr. G. Battelli, *L'inadempimento contrattuale dell'intermediario finanziario*, in *I Contratti*, 2006, p. 746; G. Gobbo, C.E. Salodini, *I servizi d'investimento nella giurisprudenza più recente*, in *Giur. comm.*, 2006, II, p. 36 ss.

¹⁰ Ivi, p. 1177; *Cass.*, 12 gennaio 1991, n. 257; *Cass.*, 11 maggio 1977, n. 1817; *Cass.*, 7 luglio 1976, n. 2528.

silenzio dell'intermediario può dunque configurare un raggirò determinante del consenso.¹¹ [...] La violazione degli obblighi informativi che incombono sull'intermediario può infine rilevare anche come dolo incidente¹². La disposizione di riferimento è l'art. 1440 c.c. secondo cui se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni¹³. Il dolo incidente, dunque, non produce effetti sulla validità del contratto, ma consente solo di ottenere il risarcimento del danno¹⁴.

2. Per parlare di mutuo bancario occorre rifarsi al contratto di mutuo, disciplinato all'art. 1813 c.c.¹⁵, vale a dire quel particolare negozio per mezzo del quale il mutuante consegna al mutuatario una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l'altro si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. La figura del mutuante è individuata nella banca, quale impresa commerciale, ai sensi dell'art. 2195, comma 1, n. 4, c.c., quando viene adottata la forma della società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 385/1993. La figura del mutuatario può essere rivestita da: minori *in potestate*¹⁶; minore sottoposto a tutela, interdetto, inabilitato o minore emancipato¹⁷; consumatore¹⁸; imprenditore.

Il primo degli *essentialia negotii* del mutuo bancario è, senza ombra di dubbio, l'accordo, *ex art.* 1325, n. 1, c.c.; questo pone in evidenza la differenziazione tra il cd.

¹¹ Id., *La responsabilità precontrattuale*, cit.; Pinerolo 14 ottobre 2005, in *Giur. it.*, 2006, p. 521 ss., con nota di G. Cottino.

¹² Id., *La responsabilità precontrattuale*, cit.; Cass., 29 settembre 2005, n. 19024, in *I Contratti*, 2006, p. 446 ss., con nota di F. Poliani, e in *Danno resp.*, 2006, p. 25 ss., con nota di V. Roppo, G. Afferni.

¹³ Id., *La responsabilità precontrattuale*, cit.; F. Poliani, *La responsabilità precontrattuale della banca per violazione del dovere di informazione*, in *I Contratti*, 2006, p. 454 ss.

¹⁴ Id., *La responsabilità precontrattuale*, cit.

¹⁵ Cfr. M. Tatarano, *Il mutuo bancario*, in E. Capobianco (a cura di), *I contratti bancari*, in *Tratt. contr. Rescigno Gabrielli*, Torino, 2016, p. 845; B. Gardella Tedeschi, *Mutuo (contratto di)*, in *Digesto civ.*, XI ed., Torino, 1994, p. 537 ss.; G. Fauceglia, sub *Art. 1813*, in D. Valentino (a cura di), *Artt. 1803-1860, Dei singoli contratti*, in *Comm. Gabrielli*, Torino, 2011, p. 119 ss.

¹⁶ Ivi, p. 846; P.L. Fausti, *Il mutuo*, in *Tratt. Perlingieri*, Napoli, 2004, p. 8 ss.; A. Jannuzzi, P. Loreface, *La volontaria giurisdizione*, XI ed., Giuffrè, Milano, 2006, p. 369 ss.; A. Cicu, *La filiazione*, in *Tratt. Vassalli*, II ed., vol. III, Torino, 1951, p. 308; Cass., 28 luglio 1987, n. 6542, in *Giur. comm.*, vol. I, 1988, p. 454.

¹⁷ Ivi, p. 847; A. Jannuzzi, P. Loreface, *La volontaria giurisdizione*, cit., p. 32.

¹⁸ Id., *Il mutuo*, cit.; E. Capobianco, P. Perlingieri (a cura di), *Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Esi, Napoli, 2009, *passim.*; Id., *Contrattazione bancaria e tutela dei consumatori*, Esi, Napoli, 2000, *passim.*; E. Bevilacqua, M. Labriola, *Codice del consumo: clausole vessatorie nei contratti di mutuo bancario ed intervento del notaio-Studio n. 237- 2006/C – Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 13 maggio 2006*, in www.notariato.it, *passim.*

mutuo unilaterale¹⁹ e il contratto unilaterale²⁰, ex art. 1333 c.c., che costituirebbe un atto unilaterale, ovvero un contratto concluso attraverso un cd. “schema semplificato”, consistente nell’incontro tra proposta e mancato rifiuto, che a sua volta si distingue dal cd. “schema complesso”, ex art. 1326 c.c. Un altro elemento essenziale è la causa nel mutuo bancario²¹, difatti si è soliti sostenere l’onerosità dello schema negoziale del mutuo bancario, ex artt. 1813 e 1815, comma 1, c.c.²², a differenza del mutuo di scopo, che costituisce un negozio atipico con una causa ben specifica, appunto di scopo, a struttura consensuale, ove nel caso in cui il mutuatario non utilizzi la somma sottoposta al regime vincolistico per il concreto scopo si ingenererà un inadempimento contrattuale, ex art. 1453 c.c.²³. Il terzo elemento essenziale è l’oggetto, consistente nella consegna di denaro o di altre cose fungibili, ex art. 1813 c.c. e che deve senz’altro tener conto del dettato di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. in materia di norme di condotta prenegoziali; quanto detto consente di desumere l’applicazione della fattispecie dei contratti di durata²⁴ al negozio mutualistico. Ai sensi dell’art. 1813 c.c. al mutuatario è imposto l’obbligo di restituire, in un’unica soluzione o a rate²⁵, altrettante cose della stessa specie e qualità; ma, secondo quanto previsto dall’art. 1182, comma 3, c.c., di fondamentale importanza nella dimensione temporale è l’apposizione di un termine²⁶, determinato o determinabile, al fine di far godere il mutuatario delle cose mutate, da considerarsi a favore di entrambe le parti²⁷, salvo diversamente disposto.

3. Per ciò che concerne il credito al consumo bisogna considerare la disciplina

¹⁹ Ivi, p. 861.; V. Benedetti, *Dal contratto al negozio unilaterale*, Giuffrè, Milano, 1969, p. 191; F. Gazzoni, *Manuale di diritto privato*, XV ed., Esi, Napoli, 2011, p. 842.

²⁰ Id., *Il mutuo*, cit.; V. Roppo, *Il contratto*, in *Tratt. Iudica-Zatti*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 124 ss.; *Cass.*, 29 febbraio 2012, n. 3127, in *CED*, 2012; *Cass.*, 19 marzo 2009, n. 6670, in *Imm. propr.*, vol. VI, 2009, p. 384.

²¹ Ivi, p. 862; F. Messineo, *Manuale di diritto civile e commerciale*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1952, p. 517; V.R. Casulli, *Donazione (diritto civile)*, in *Enc. dir.*, vol. XIII, Giuffrè, Milano, 1964, p. 974 ss.; A. Torrente, *La donazione*, II ed. agg. U. Carnevali, A. Mora, (a cura di), in *Tratt. Cicu-Messineo*, vol. XX, Giuffrè, Milano, 2006, p. 421 ss.; *Cass.*, 21 settembre 2015, n. 18449; V. Roppo, *il contratto*, cit., p. 438 ss.

²² Ivi, p. 863; *Cass.*, 21 febbraio 1995, n. 1861, in *Vita notarile*, 1996, p. 243; B. Gardella Tedeschi, *Mutuo*, cit., p. 540 ss.; G. Pascale, C. Potrelli, *Inadempimento e risoluzione*, in N. Graziano (a cura di), *Il mutuo bancario*, Cedam, Padova, 2013, p. 134 ss.

²³ Ivi, p. 865; *Cass.*, 30 marzo 2015, n. 6395; *Cass.*, 10 giugno 1981, n. 3752; Corte app. Palermo, 15 maggio 1995, in *Vita notarile*, 1996, p. 953; *Cass.*, 11 gennaio 2001, n. 317; *Cass.*, 12 aprile 1988, n. 2876, in *Banca borsa tit. cred.*, vol. II, 1989, p. 281.

²⁴ Id., *Il mutuo*, cit.; G. Oppo, *I contratti di durata*, in *Riv. dir. comm. e obbligazioni*, vol. I, 1943, p. 161;

²⁵ Ivi, p. 867; Corte app. Cagliari, 28 giugno 1991, in *Riv. giur. sarda*, 1993, 323, con nota di V. Caredda; Trib. Monza, 2 maggio 2002, in *Giur. milanese*, 2002, p. 408; E. Simonetto, *Mutuo (disciplina generale)*, in *Enc. giur.*, XX, Roma, 1990, p. 2, p. 11.

²⁶ Id., *Il mutuo*, cit.; *Cass.*, 22 giugno 1972, n. 2055, in *Giust. civ.*, I, 1972, n. 1511; *Cass.*, 23 giugno 1964, n. 1624, in *Foro it.*, I, 1964, p. 1961; Trib. Modica, 13 novembre 1987, in *Giur. di Merito*, 1989, p. 36.

²⁷ Id., *Il mutuo*, cit.; M. De Poli, *Il mutuo*, in Cuffaro V. (diretto da), *Il mutuo e le altre operazioni di finanziamento*, Zanichelli, Bologna, 2005, p. 41.

operativa della particolare macro aerea, disciplinata: dalla direttiva 87/102/CEE²⁸, modificata dalla direttiva 90/88/CEE; dalla legge n. 142 del 19.2.1992²⁹, integrata dalla legge n. 154 del 17.2.1992; dagli artt. 121-126 del t.u.b. Dall'analisi testuale del comparto normativo si desume quale forma di credito al consumo la «concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta»³⁰. Da questa definizione si evince che sono inglobate anche le seguenti figure negoziali, quali il *credit sale*, il prestito personale, lo scoperto di conto, le operazioni su *credit card* e il *leasing*. Pare ovvio che debbano comunque rispettarsi, alla stregua di quanto già esaminato in generale per il diritto bancario, i normali criteri di trasparenza³¹, i requisiti di forma e di oggetto dei contratti, nonché la normativa a tutela dei consumatori. Sul tema è intervenuto il d.lgs. n. 141 del 13 agosto 2010 a modificare la direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori³². Sostanzialmente si pone l'attenzione sugli obblighi di protezione prenegoziale, consistenti nella «mera» verifica del merito creditizio che incombe sul soggetto finanziatore, che comporta la previsione *ius retractionis* a favore del consumatore e che prescrive la sussistenza del *minimum* contenutistico del contratto. Qualora la parte debole del rapporto consumeristico consegua un credito da un soggetto terzo, piuttosto che dalle figure tipiche del caso di specie, si definirà contratto di credito collegato; questa disciplina stabilisce se e quando si devono produrre effetti sul negozio di finanziamento nel caso in cui si verifichi il venir meno del negozio di compravendita del bene. Oltretutto resta da capire se sia possibile esperire strumenti di tutela nei confronti dell'inadempiente, ovvero del finanziatore e se sia possibile sottrarsi

²⁸ M. Cognolato, *Il credito finalizzato: il credito al consumo*, in *Rass. obbl. contr.*, 2006, p. 165; L.C. Ubertazzi, *Credito bancario al consumo e direttiva CEE: prime riflessioni*, in *Giur. comm.*, vol. I, 1988, p. 321 ss.

²⁹ M. Cognolato, *Il credito*, cit.; A. Tidu, *Il recepimento della normativa comunitaria sul credito al consumo*, in *Banca borsa tit. cred.*, vol. I, 1992, p. 403 ss.; V. Zeno-Zencovich, *Il diritto europeo dei contratti (verso la distinzione tra «contratti commerciali» e «contratti dei consumatori»)*, in *Giur. it.*, vol. IV, 1993, p. 57 ss.

³⁰ M. Cognolato, *Il credito*, cit.; G. Carriero, *Autonomia privata e disciplina del mercato: il credito al consumo*, Giappichelli, Torino, 2007, *passim*.

³¹ M. Cognolato, *Il credito*, cit.; A. Stesuri, *i contratti di credito al consumo tra ius variandi e trasparenza*, in *Contr.*, 2003, p. 301 ss.; G. Carriero, *Trasparenza bancaria, credito al consumo e tutela del contraente debole*, in *Foro it.*, vol. V, 1992, p. 354 ss.

³² A. D'adda, *Collegamento negoziale e inadempimento del venditore nei contratti di credito al consumo*, in *Eur. dir. priv.*, 3, 2011, pp. 725-726; F. Macario, *Il percorso dell'armonizzazione nel credito al consumo: conclusione di un iter ventennale?*, in *Riv. dir. priv.*, 2009; G. De Cristofaro, *La nuova disciplina europea del credito al consumo. La direttiva 2008/48/Ce relativa ai contratti di credito dei consumatori e il diritto italiano*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 8 ss.; Id., *La nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori e la riforma del T.U.B.*, in *Contr.*, 2010, p. 1048 ss.; G. Carriero, *Brevi note sulla delega per l'attuazione della nuova direttiva sui contratti di credito ai consumatori*, 2009, p. 1148; Id., *Autonomia privata e disciplina del mercato: il credito al consumo*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 51 ss.

all'adempimento dei propri vincoli del negozio di finanziamento³³. Sin dal principio, nel sistema italiano, si sostiene che la formale dissociazione del negozio di finanziamento e di fornitura precluda l'esperibilità di azioni dirette dell'acquirente debitore nei confronti del finanziatore in merito al negozio di fornitura³⁴. Stante la consuetudinaria armonizzazione del sistema giuridico occorre *in primis* far emergere la fattispecie del contratto di credito collegato, di modo che si evidenzi tale nesso qualificato³⁵ e *in secundis* analizzare l'art. 121, lett. d), t.u.b. che definisce il contratto di credito collegato come quel negozio di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito. In tal senso la norma prevede la non necessarietà dell'accordo relativo allo scopo³⁶. L'art. 3, lett. n), della direttiva 2008/48/CE prescrive che è contratto di credito collegato un contratto di credito che soddisfa le due condizioni seguenti: i) il credito in questione serve esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di merci specifiche o alla prestazione di servizi specifici; ii) i due contratti costituiscono oggettivamente un'unica operazione commerciale; si ritiene esistente un'unica operazione commerciale quando il fornitore o il prestatore stesso finanzia il credito al consumo oppure, se il credito è finanziato da un terzo, qualora il creditore ricorra ai servizi del fornitore o del prestatore per la conclusione o la preparazione del contratto di credito o qualora le merci specifiche o la prestazione di servizi specifici siano esplicitamente individuati nel contratto di credito. Il legislatore comunitario sembra che abbia provveduto a determinare i criteri legali di collegamento, ma lasciando un ampio e generico margine di discrezionalità all'operatore giuridico, rientrando nel concetto di tipicità³⁷. Tra l'altro, l'indicazione, ad opera dell'art. 121 t.u.b., dei criteri relativi al collegamento, vale a dire il nesso tra finanziatore e venditore, nonché l'indicazione del bene nel contratto, non esclude che possano essercene di altri. Senza ombra di dubbio

³³ A. D'adda, *Collegamento negoziale*, cit., p. 727.

³⁴ Ivi, p. 729; Corte app. Cagliari, 12 gennaio 1994, in *Riv. giur. sarda*, 1995, p. 311; G. Ferrando, *Credito al consumo: operazione economica unitaria e pluralità di contratti*, in *Riv. dir. comm.*, 1991, tomo II, p. 623.; Trib. Milano, 24 ottobre 2008, in *Nuova giur. civ. comm.*, vol. I, 2009, p. 427 ss., sostiene che «la clausola di destinazione [...] da cui deriva un potere di ingerenza del mutuante nella concreta utilizzazione della somma mutuata, ha dunque particolare rilevanza in tale tipo di contratto, e differenzia la fattispecie dalla generica categoria del finanziamento finalizzato»; A. Luminoso, *I contratti tipici ed atipici*, in *Tratt. Iudica-Zatti*, Giuffrè, Milano, 1995, p. 742.; S. Mazzamuto, *Mutuo II. Il mutuo di scopo*, in *Enc. giur. Treccani*, XX, Roma, 1990, p. 1 ss.; A. Zimatore, *Il mutuo di scopo. Problemi generali*, Cedam, Padova, 1985, *passim*.

³⁵ Ivi, p. 730.

³⁶ Ivi, p. 732.

³⁷ Ivi, pp. 732-733.

permane la difficoltà di armonizzare³⁸ le disciplina nazionale sul tema con le varie direttive che sono intervenute nel corso degli anni; in ogni caso vige il rispetto assoluto della posizione del consumatore. La direttiva 87/102, in materia di effetti che possono derivare dal collegamento precisa soltanto che il consumatore ha il diritto di procedere contro il creditore, per il caso di inadempimento del fornitore, lasciando discrezionalità sui limiti e sulle condizioni per l'esercizio di tale diritto³⁹. Il negozio di credito si intende risolto di diritto, altresì, qualora la parte debole del rapporto consumeristico si avvalga dello *ius retractionis*, secondo quanto previsto dall'art. 67 c.cons., rispetto al negozio di fornitura di beni e servizi⁴⁰. Nel caso in cui si verifichi inadempimento del fornitore, invece, si evince che il consumatore dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora dello stesso, ha la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto di credito. Inoltre, il creditore ha la possibilità di esperire l'azione per il recupero delle somme mutate, già pagate al fornitore, direttamente nei confronti di quest'ultimo, *ex art. 125 quinquies t.u.b*⁴¹.

Per essere esaustivi sulla fattispecie del credito al consumo è opportuno affrontare la disciplina del microcredito solidale, che rappresenta una *species* del *genus* credito al consumo, *ex artt. 121 ss. t.u.b*⁴². Difatti, la natura giuridica dell'istituto *de quo* si potrebbe configurare come di tipo "assistenziale", atteso il fatto che tal ultimo costituisce la *condicio sine qua non* delle istituzioni di beneficenza e carità, quale forma operante nel cd. terzo settore⁴³. In ogni caso, la figura del microcredito solidale appartiene a quella dei finanziamenti bancari. La struttura fisionomica del negozio in questione si distinguerebbe per destinatari, per garanzie richieste, per modalità di assolvimento della relativa obbligazione di restituzione e per produttività di interessi⁴⁴; quanto detto finisce per costituire uno schema a sé stante⁴⁵. La prima forma solidaristica del microcredito⁴⁶ è quella prevista nella legge della regione Lazio n. 10 del 18

³⁸ *Ibidem*; F. Macario, *Il percorso dell'armonizzazione nel credito al consumo: conclusione di un iter ultraventennale*, in *Riv. dir. priv.*, 2009, *passim*.

³⁹ *Ivi*, pp. 750-751.

⁴⁰ *Ivi*, pp. 752-753.

⁴¹ *Ivi*, p. 753.

⁴² L. Nonne, *Il microcredito solidale: profili patologici e proposte disciplinari*, in *Banca borsa tit. cred.*, vol. I, 2011, p. 54.

⁴³ *Ivi*, pp. 54-55; quest'ultimo sottolinea che «in tal caso sarebbe opportuno distinguere tra microcredito in senso proprio, che prevede la restituzione della somma erogata e la prestazione di un interesse, dal mutuo gratuito e dalle erogazioni a fondo perduto praticati da enti di solidarietà o beneficenza, che costituiscono fattispecie, seppur funzionalmente equivalenti, data la natura di armonizzatore sociale che finiscono per assumere, assai diverse sotto il profilo strutturale».

⁴⁴ *Ivi*, p. 55; E. Del Prato., *I modelli contrattuali nella prassi bancaria per la concessione del credito alle imprese*, in *Riv. dir. civ.*, vol. II, 2001, p. 271 ss.

⁴⁵ *Id.*, *Il microcredito*, cit.; G. De Nova, *Il tipo contrattuale*, Cedam, Padova, 1974, p. 92 ss.

⁴⁶ Il microcredito solidale può essere inteso come uno strumento di sviluppo economico che consente l'accesso al credito bancario anche a coloro che versano in uno stato di indigenza e che altrimenti non sarebbero bancabili. Infatti, per l'accesso a tale credito non è prevista alcuna garanzia reale. Quindi, il microcredito - oltre ad essere uno strumento di sviluppo economico - è soprattutto uno strumento di sviluppo sociale. Rientrando così nella c.d. "finanza di progetto sociale"; A. Tullio, *La finanza di*

settembre 2006 che

si rivolge programmaticamente ad una tipologia di destinatari che godono di un reddito non elevato, avendo ad oggetto la prestazione del denaro necessario alla soddisfazione di esigenze primarie, non solo connesse alla sussistenza, ma anche all'avvio di iniziative economiche che consentano l'autosostentamento⁴⁷; inoltre, nella normativa citata non sono richieste garanzie reali per la concessione del prestito⁴⁸, in quanto il relativo procedimento di restituzione si basa più su forme incentivanti che su meccanismi sanzionatori⁴⁹; infine, l'interesse sulle somme, pur assumendo connotati di remuneratività, è sovrastato dall'intento solidaristico che muove alla sovvenzione, così che si realizza un contestuale perseguimento sia delle finalità a carattere sociale sia della responsabilizzazione del mutuatario, quest'ultima realizzabile in virtù dell'esclusione, tramite l'interesse, di una logica della pura gratuità⁵⁰.

L'aggettivo solidale in questione pone concretamente in evidenza la causa generica del finanziamento, quale *quid pluris* per il sovvenuto⁵¹; pertanto, ciò premesso, la *ratio legis* è stata quella di sottolineare i primari bisogni dell'individuo⁵². Orbene, l'area è quella della microfinanza; difatti, la predetta l.r. n. 10/2006 ha istituito all'art. 1, commi 24-28, il cd. Fondo per il Microcredito rilevando la natura del *favor* sociale dell'istituto *de quo*. Questo fondo inerisce: a) il sostegno a microimprese, in forma giuridica di cooperative, società di persone e ditte individuali, costituite e già operanti, ovvero in fase di avvio d'impresa, volti sia a contrastare l'economia sommersa sia a sostenere l'occupabilità, l'autoimpiego e l'inclusione di lavoratrici e lavoratori con contratti atipici; b) i crediti di emergenza, finalizzati ad affrontare bisogni primari dell'individuo, quali la casa, la salute e i beni durevoli essenziali; c) il sostegno a persone sottoposte ad esecuzione penale, intra o extra muraria, ex detenuti, da non più di ventiquattro mesi, nonché conviventi, familiari e non, di detenuti.

progetto: profili civilistici, Giuffrè, Milano, 2003, passim; G. Iudica, *Finanza di progetto: la prospettiva di diritto civile*, in G.F. Ferrari, F. Fracchia (a cura di), *Project financing e opere pubbliche, problemi e prospettive alla luce delle recenti riforme*, Giuffrè, Milano, 2004, passim; T.V. Russo, *Il project financing*, in *Trattato. dir. civ. CNN*, dir. P. Perlingieri, vol. IV, passim, Esi, Napoli, 2007; Id. (a cura di), *La finanza di progetto. Profili economico-finanziari e problematiche giuridiche*, passim, Esi, Napoli, 2009.

⁴⁷ Ivi, p. 56; secondo l'autore «da un lato, pertanto, rileva anche la qualificazione soggettiva del finanziato, qualora si consideri il microcredito finalizzato ad attività di impresa di ridotte dimensioni, dall'altro sono le condizioni patrimoniali del ricevente, nonché la destinazione del finanziamento a beni di primaria necessità, che costituiscono indici rivelatori della conformità al modello "solidale" del concreto negozio».

⁴⁸ Ivi, pp. 55 e 56; N. Corbo, *Autonomia privata e causa di finanziamento*, Giuffrè, Milano, 1990, p. 104.

⁴⁹ Id., *Il Microcredito*, cit.

⁵⁰ Ivi, pp. 56-57; E. Del Prato, *I modelli*, cit.

⁵¹ Ivi, p. 58; N. Corbo, *Autonomia privata*, cit., p. 59 ss.

⁵² Id., *Il microcredito*, cit.; N. Irti, *Persona e mercato*, in *Riv. dir. civ.*, 1997, vol. I, p. 189 ss.; A. Somma, *Tecniche e valori nella ricerca comparatistica. Temi e problemi di diritto comparato*, vol. II, Giappichelli, Torino, 2005, p. 184 ss.

Il microcredito, pertanto, secondo la fisionomia assunta nella prassi e, parzialmente, così riconosciuta a livello normativo, non si caratterizza per una peculiare condizione del sovvenuto⁵³, essendo richiesto unicamente lo stato di bisogno, il quale può essere appagato indifferentemente con l'acquisizione di beni finali, cd. finalità consumeristico-solidale, ovvero con l'avvio di un'attività economica strutturata come piccola impresa, destinata al sostentamento di colui che assume l'iniziativa, cd. finalità produttivo-solidale⁵⁴.

Le caratteristiche pregnanti del microcredito solidale sono, quindi: l'assenza della tipica onerosità del finanziamento, pur essendo un contratto a prestazioni corrispettive; la qualità del beneficiario; lo scopo solidaristico-sociale⁵⁵ e gratuito del negozio⁵⁶, nonché la destinazione del prestito alla soddisfazione dei necessari bisogni della persona; la fissazione dell'ammontare degli interessi, che non deve strettamente tener conto della disciplina dell'usura e che in caso di clausola sfavorevole comporterebbe l'adeguamento della stessa, da parte del giudice, al giudizio equitativo e la non applicazione dell'art. 1815 comma 2, c.c. Infine, in caso di inadempimento occorrerà rifarsi ai *consimili casu*, verosimilmente utilizzando l'interpretazione.

4. Quando ci si riferisce al cd. mutuo di scopo si possono utilizzare altri sinonimi per identificare l'istituto in esame, vale a dire finanziamento⁵⁷, credito finalizzato, credito di scopo, ecc. Concretamente si suole definire mutuo di scopo quel contratto per mezzo del quale una parte appresta all'altra gli strumenti finanziari al fine di realizzare lo scopo, legale ovvero pattizio, originariamente previsto, rispettando i tempi e le modalità prestabilite, con l'obbligo di restituire la somma mutuata provvista dei relativi interessi⁵⁸. Il "dettaglio" caratterizzante del contratto *de quo* è la cd. clausola di

⁵³ Ivi, p. 61; G. Gitti, *La "tenuta" del tipo contrattuale e il giudizio di compatibilità*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, vol. I, p. 495.

⁵⁴ Id., *Il microcredito*, cit.

⁵⁵ Ivi, pp. 63-64; G. Zambrano, *L'esperienza delle cooperative sociali*, in *Scritti in onore di Vincenzo Buonocore*, vol. III, 3, Giuffrè, Milano, 2005, p. 4098;

⁵⁶ Ivi, p. 64; G. Oppo, *Le banche di credito cooperativo tra mutualità, lucratività ed "economia sociale"*, in *Scritti giuridici*, vol. II, Padova, 2000, p. 560; F. Capriglione, *Cooperative di credito e "finanza etica"*, in *Banca borsa tit. cred.*, vol. I, 1997, p. 29; Nonne evidenzia come Capriglione «descrive bene la tensione tra propensione altruistica e adattabilità a scopi lucrativi della cooperazione in senso tecnico, la quale si rivela neutrale rispetto alle motivazioni solidali dell'attività di erogazione dei prestiti, motivazioni che connotano, invece, in senso sostanziale lo schema civilistico del microcredito».

⁵⁷ M. Capecchi, *La qualificazione giuridica del mutuo di scopo*, in *Contr. e imp.*, 1997, *passim.*; M. Libertini, *sub Art. 1813*, in P. Cendon (a cura di), *Comm. cod. civ., artt. 1766-1881*, Torino, 1992, p. 1467.

⁵⁸ Id., *La qualificazione*, cit., *passim.*; S. Mazzamuto, voce *Mutuo di scopo*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1990, vol. XX, p. 1, secondo cui «il mutuo di scopo è un contratto in virtù del quale una parte si impegna a provvedere temporaneamente di mezzi finanziari l'altra, la quale si obbliga a sua volta alla realizzazione delle attività o dei risultati convenuti, alla eventuale corresponsione degli interessi ed alla restituzione del capitale.»; R. Clarizia, voce *Finanziamenti*, in *Noviss. dig. it.*, app., Torino, 1980, p. 756, secondo il quale «il mutuo di scopo è il contratto con il quale una parte appresta all'altra i mezzi finanziari

destinazione o di scopo, quale forma derivativa della consapevolezza, da parte del mutuante, della destinazione della cosa mutuata ad uno scopo ben specifico del mutuatario⁵⁹. Tale clausola di destinazione costituirebbe, per una parte di dottrina, una cd. condizione risolutiva, posto che il negozio di mutuo produce effetti *ab initio*, ma questi verrebbero meno qualora lo scopo non trovi attuazione⁶⁰ e quindi se si verificasse l'evento dedotto in condizione. La criticità è legata all'incertezza derivante dalla clausola ed alla incompatibilità con la natura giuridica del mutuo di scopo⁶¹, atteso che «l'evento condizionante è estraneo alla sfera degli effetti del contratto, mentre nel mutuo di scopo il conseguimento dello scopo è, per l'appunto, oggetto di un obbligo che, in forza del contratto, grava sul mutuatario»⁶². Pertanto, l'obbligazione prevista nella clausola di destinazione sarà di mezzi e non di risultato⁶³. In materia di opponibilità si pensa, poi, alla clausola di scopo come obbligo limitativo della provvista⁶⁴ in capo al mutuante, questo orientamento va però in conflitto con il diritto di proprietà, quindi con il principio di tassatività dei diritti reali. La Cassazione, sez. III, con sentenza n. 7773 del 19 maggio 2003, in definitiva, ha stabilito che: a) il contratto di finanziamento o mutuo di scopo, legale o convenzionale, autonomo e distinto dal mutuo in senso proprio, è un contratto consensuale, oneroso e atipico; b) assolve, analogamente all'apertura di credito, funzione creditizia; c) prevede la consegna non come modo di perfezionamento del contratto, come nel mutuo, *ex art.* 1813 c.c., che è contratto reale, ma come modo di adempimento del contratto; d) consta di due distinti rapporti obbligatori, uno tra il mutuante e il mutuatario ed un altro tra il mutuatario e chi offre il bene o il servizio per raggiungere lo scopo prefissato, originariamente collegati teleologicamente e quindi bilateralmente interdipendenti, sicché le vicende che riguardano l'uno possono ripercuotersi sull'altro. In particolare, il finanziamento legale, dove sono già individuati i soggetti erogatori ed i soggetti che possono beneficiare del finanziamento, è pacificamente riconosciuto come contratto

per il raggiungimento di uno scopo legislativamente o pattiziamente previsto e quest'ultima si obbliga a restituire la somma ricevuta ad a svolgere l'attività concordata secondo i tempi e le modalità previste». N. Giusto, *Il mutuo di scopo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1987, vol. II, p. 471; *Cass.*, 10 giugno 1981, n. 3752, in *Foro it.*, vol. I, 1982, c. p. 160, in cui la corte definisce il mutuo di scopo: contratto mediante il quale il sovvenuto non si obbliga soltanto alla restituzione della somma mutuata, con la corresponsione dei relativi interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto.

⁵⁹ *Id.*, *La qualificazione*, cit., *passim*.

⁶⁰ *Id.*, *La qualificazione*, cit., *passim*; L. Rattin, *Il mutuo di scopo come contratto condizionato*, in *Temi*, 1972, p. 443; E. Colagrosso, G. Molle, *Diritto Bancario. Soggetti, titoli, negozi giuridici*, Stamperia Nazionale, Roma, 1960, p. 443; E. Simonetto, *I contratti di credito*, Cedam, Padova, 1953, *passim*.

⁶¹ *Id.*, *La qualificazione*, cit., *passim*; M. Baccigalupi, *Note sul contratto di finanziamento*, in *Dir. econ.*, 1955, p. 112.

⁶² *Id.*, *La qualificazione*, cit., *passim*.

⁶³ *Id.*, *La qualificazione*, cit., *passim*; M. Fragali, voce *Mutuo*, *Del mutuo*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna, Roma, 1966, p. 611; G. Fauceglia, *Il contratto di finanziamento assistito da agevolazione*, Giuffrè, Milano, 1985, p. 222; M. Baccigalupi, *Note sul contratto*, cit., p. 103.

⁶⁴ *Id.*, *La qualificazione*, cit., *passim*; F. Messineo, *Il prestito dei titoli al portatore*, in *Riv. dir. comm.*, 1923, vol. I, p. 534.

obbligatorio e consensuale con l'effetto che la somma da corrispondere, normalmente per stati di avanzamento con contestuale controllo della progressiva realizzazione dello scopo, rappresenta l'esecuzione dell'obbligazione. Inoltre, i giudici di Piazza Cavour precisa che a differenza di quanto si verifica nel mutuo regolato dal codice civile, la consegna di una determinata quantità di denaro costituisce l'oggetto di un'obbligazione del finanziatore anziché elemento costitutivo del contratto. Da ciò si evince la biforcazione esistente tra mutuo di scopo legale e mutuo di scopo volontario: il primo soggiace al principio di legalità e, quindi, alle leggi speciali intervenute in materia creditizia; il secondo, viceversa, rappresenta il principio di atipicità del diritto dei contratti. Infine, così come previsto dalla Cassazione, sez. I, con sentenza n. 24699 del 19 ottobre 2017, l'eventuale ipotesi di patologia negoziale deriva dalla dissimulazione dell'utilizzo della provvista per uno scopo ben diverso da quello originariamente previsto nel negozio di mutuo di scopo, che può anche coincidere con quello di estinguere debiti pregressi contratti con la stessa banca che ha concesso il finanziamento e quanto detto ingenera, infatti, nullità del presente contratto; situazione difforme è quella del mero inadempimento, che si verifica, invece, nel caso di mancato adeguamento al programma di destinazione delle somme avute a titolo di mutuo.

Assimilabile al mutuo di scopo⁶⁵ è il *project financing*⁶⁶, vale a dire la cd. finanza di progetto, che

consiste in una tecnica di finanziamento mirante ad incentivare la destinazione di capitale in singoli progetti, il cui rimborso è totalmente, o per la maggior parte, costituito dai redditi derivanti dalla gestione dell'opera realizzata, con isolamento economico e giuridico del progetto rispetto agli *sponsor*. Muovendo da tale definizione, parte della dottrina ha, quindi, sottolineato come il *project financing* altro non sia che un mero metodo di finanziamento, alternativo al tradizionale *corporate*

⁶⁵ V. Montani, *Il project financing tra inquadramento teorico e rinegoziazione delle sopravvenienze*, in <http://paduaresearch.cab.unipd.it/6283/>, Padova, 2014, p. 69; Id., *Il project financing. Inquadramento giuridico e logiche manutentive*, Giappichelli, Torino, 2018; M. Fragali, *Del mutuo. Sub Artt. 1813-1822*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna, Roma, 1952, p. 627; Id., *Il mutuo di scopo*, in *Banca borsa tit. cred.*, vol. I, 1961, p. 483; Id., *Note introduttive sul mutuo di scopo*, in D. Pettiti (a cura di), *Studi in onore di Asquini*, Padova, vol. II, 1965, p. 531; Id., *Finanziamento*, in *Enc. dir.*, vol. XVII, Giuffrè, Milano, 1968, p. 605; G. B. Ferri, *Rilevanza giuridica dello scopo nei crediti speciali*, in *Foro padano*, vol. I, 1972, p. 274; M. Nigro, *Profili pubblicistici del credito*, Giuffrè, Milano, 1972, *passim*; A. Zimatore, *Mutuo di scopo*, in N. Irti (a cura di), *Dizionario del diritto privato*, vol. I, *Diritto civile*, Giuffrè, Milano, 1980, p. 601; Id., *Il mutuo di scopo: problemi generali*, Cedam, Padova, 1985; R. Clarizia, *La causa di finanziamento*, in *Banca borsa tit. cred.*, vol. I, 1982, p. 614; Id., *Finanziamenti*, in *Noviss. dig. it.*, app., vol. III, Torino, 1982, p. 754 ss.; L. Nivarra, *Il contratto di finanziamento tra codice e legislazione speciale*, in *Foro it.*, vol. I, 1982, c. p. 1688; Id., *Il mutuo di scopo come contratto condizionato*, in *Temi*, 1972, p. 437; S. Mazzamuto, *Il mutuo di scopo e le nuove forme di finanziamento al pubblico delle imprese*, in *Riv. critica dir. priv.*, 1983, p. 619; V. Allegri, *Credito di scopo e finanziamento bancario delle imprese*, Giuffrè, Milano, 1984, *passim*; S. Mazzamuto, *Mutuo di scopo*, in *Enc. giur.*, vol. XX, Roma, 1990, p. 1; M. Rispoli Farina, *Mutuo di scopo*, in *Dig. civ.*, vol. IX, Torino, 1994, p. 568; Id., *Mutuo di scopo: identificazione della fattispecie, innovazioni legislative e prospettive concorsuali*, in S. Bonfatti, G. Falcone, (a cura di), *Procedure concorsuali e problemi della prassi*, Giuffrè, Milano, 1997, p. 3; M. Capeocchi, *La natura giuridica del mutuo di scopo*, in *Contr. impr.*, 1997, p. 539; E. Goltara, *Mutuo di scopo e consegna*, in *Contr.*, 1999, p. 373; P. Turis, *La disciplina del c.d. "mutuo di scopo": fra tipo contrattuale e figura negoziale autonoma*, in *Riv. notariato*, 2001, p. 1455; M. Santa Maria, *La valutazione dell'intenzione delle parti nella qualificazione del contratto quale mutuo di scopo*, in *Contr.*, 2001, p. 470; A.V. Guccione, *La "fattispecie" del mutuo di scopo nella giurisprudenza*, in *Giur. it.*, 2002, p. 783; V. Giorgi, *Il mutuo di scopo. In tema di trasferimento del rischio di cambio inerente ad una somma di denaro oggetto di mutuo di scopo*, in *Contr.*, 2003, p. 1139; F. Vitelli, *Mutuo di scopo e clausola di destinazione*, in *Giur. it.*, 2005, p. 1407; R. Teti, *I mutui di scopo*, in P. Rescigno (diretto da), *Trattato di diritto privato*, vol. XII, II ed., Torino, 2007, p. 649; L. Ruggeri, *Il mutuo di scopo: una conferma dalla Cassazione*, in *Vita notarile*, 2008, p. 161; L. Martone, *Mutuo di scopo ed apertura di credito*, in *Contr.*, 2008, p. 564; T. Aggio, *Sul mutuo di scopo convenzionale*, in *Riv. notariato*, 2009, p. 445; F. Attanasio, *Natura giuridica del mutuo di scopo e momento perfezionativo del contratto*, in *Riv. dir. impr.*, 2009, p. 180; D. Farace, *Incertezze giurisprudenziali sulla consensualità del mutuo di scopo*, in *Riv. dir. civ.*, vol. II, 2009, p. 163; R. Scotti, *In tema di mutuo di scopo*, in *Dir. giur.*, 2010, p. 319.

⁶⁶ Id., *Il project financing*, cit.; Id., *Il project financing. Inquadramento*, cit.; A. Tullio, *La finanza di progetto: profili civilistici*, Giuffrè, Milano, 2003, *passim*; G. Iudica, *Finanza di progetto: la prospettiva di diritto civile*, in G.F. Ferrari, F. Fracchia (a cura di), *Project financing e opere pubbliche, problemi e prospettive alla luce delle recenti riforme*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 3; T.V. Russo, *Il project financing*, in *Trattato dir. civ. CNN*, dir. P. Perlingieri, vol. IV, 41, Esi, Napoli, 2007; Id. (a cura di), *La finanza di progetto. Profili economico-finanziari e problematiche giuridiche*, Esi, Napoli, 2009; M. Robles, *Finanza di progetto e responsabilità professionali: profili civilistici dell'asseverazione bancaria*, Esi, Napoli, 2011.

finance, qualificandolo come mutuo di scopo. [...] Sulla base di tali rilievi, parte della dottrina⁶⁷, valorizzando l'autonomia privata prevista dall'art. 1322, comma 2, c.c., ha valutato la possibilità di qualificare il *project financing* come contratto di mutuo di scopo concluso tra i soggetti finanziatori, mutuanti e la SVP, mutuataria: il contratto di finanziamento si configura quale contratto di mutuo, non convincendo l'ipotesi alternativa che vorrebbe vederlo quale apertura di credito; l'esborso economico dei finanziatori è strettamente finalizzato alla realizzazione o gestione dell'opera oggetto del *project financing*, scopo del mutuo; e, ancora, è riscontrabile un "interesse particolare" dei finanziatori-mutuanti a che il denaro sia investito per le finalità pattuite⁶⁸.

La finanza di progetto, caratterizzata dalla cd. allocazione "speciale" dei rischi, a differenza del "normale" finanziamento in cui gli operatori creditizi godono di garanzie reali o personali, prevede la generazione di *cash flows* conseguenti alla riuscita dell'obiettivo progettuale che permette di ottenere il rimborso del finanziamento erogato. Difatti, il rispetto dello scopo progettuale, per il quale viene corrisposta la somma, costituisce esso stesso una condizione operativa di garanzia restitutoria per gli operatori creditizi. Questo ha, comunque, portato nel tempo la dottrina a discutere sull'effettiva configurabilità del *project financing* come mutuo di scopo⁶⁹.

Infine, un'ulteriore fattispecie da confrontare è quella dei finanziamenti destinati, *ex art. 2447 decies c.c.*, che:

pur presentando diversi tratti comuni ad un mutuo di scopo, anche qui identificabile nella conduzione di uno specifico affare, si differenzia da tale contratto proprio perché connotata da una accentuata separazione patrimoniale⁷⁰. Questa, mentre consente al finanziatore di rifarsi, salva l'espressa pattuizione di garanzie aggiuntive, sui soli proventi derivanti dall'affare, sui frutti di essi e sugli investimenti effettuati per loro tramite in attesa del termine di scadenza del rimborso, durante il medesimo termine vieta ai restanti creditori sociali di agire esecutivamente sui beni destinati alla realizzazione dell'affare, che potranno al più essere fatti oggetto di soli atti conservativi⁷¹

⁶⁷ Ivi, p. 75; Id., *Il project financing. Inquadramento*, cit.; G. L. Rabitti, *Project financing e collegamento contrattuale*, in *Contr. e impr.*, 1996, p. 237; C. Paglietti, *Profili civilistici del project financing*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2003, vol. II, pp. 310-312; M. Robles, *Finanza di progetto*, cit.

⁶⁸ Id., *Il project financing*, cit.

⁶⁹ Id., *Il project financing*, cit., *passim*.

⁷⁰ Id., *Il project financing*, cit.; M. Bianca, *Oggetto sociale ed esercizio dell'impresa nelle società di capitali*, in *Quad. di Giur. comm.*, Giuffrè, 2008, p. 284.; M. Robles, *Finanza di progetto*, cit.

⁷¹ Id., *Il project financing*, cit.; Id., *Il project financing. Inquadramento*, cit.; M. Rubino De Ritis, *La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in G.F. Campobasso, P. Abbaadessa, G.B. Portale (a cura di), *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum*, vol. I, Giuffrè, Torino, 2007, p. 819; M. Robles, *Finanza di progetto*, cit.